

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata

“IFIS NPL S.p.A.”

senza vincoli di rappresentazione grafica.

La società fa parte del “Gruppo Banca IFIS”. In tale qualità essa è tenuta all’osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana per l’esecuzione delle istruzioni impartite da Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo.

Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

Articolo 2

Sede

La società ha la sede legale e la Direzione Generale in Venezia-Mestre.

Possono istituirsi e sopprimersi altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

Articolo 3

Durata



La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata a norma di legge.

Articolo 4

Oggetto

La società ha per oggetto sociale:

- l'acquisto a titolo oneroso di crediti, prevalentemente di difficile esigibilità, aventi qualsiasi origine e vantati nei confronti di chiunque;
- lo svolgimento delle attività necessarie per la gestione, la riscossione e l'eventuale cessione di tali crediti;
- la partecipazione a operazioni di cartolarizzazione sia nella veste di promotore sia in quella di sottoscrittore.



Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società può altresì:

- promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti;
- svolgere l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, previa iscrizione negli appositi registri.

La società può, inoltre, esercitare, nel rispetto della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente, ulteriori attività strumentali o connesse alle attività finanziarie effettivamente esercitate. In via esemplificativa e non esaustiva, rientrano fra tali attività:

- attività a carattere strumentale: a) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria; b) gestione di immobili ad uso funzionale oppure di immobili acquistati o detenuti per il recupero di crediti in relazione al tempo strettamente necessario per effettuare la cessione; c) gestione di servizi informatici o di elaborazione dati; d) formazione e addestramento del personale;
- attività connesse: a) servizi di informazione commerciale; b) consulenza in materia di finanza d'impresa (ad es. in materia di struttura finanziaria e di strategia industriale); c) gestione e recupero crediti propri e di terzi, con eventuale assunzione e trattazione degli affari altrui.

Resta rigorosamente esclusa la raccolta del risparmio presso il pubblico e ogni altra attività vietata dalla legge.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società, infine, può:

- assumere e cedere partecipazioni strettamente connesse allo scopo sociale e nei limiti previsti dalla normativa primaria e secondaria vigente;
- intrattenere rapporti bancari;
- rilasciare garanzie di qualsiasi tipo nell'interesse delle società facenti parte del medesimo gruppo;
- compiere ogni altra operazione, mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria strettamente necessaria al perseguimento dello scopo sociale.

Ove - nell'esercizio dell'attività sociale - vengano adottate forme contrattuali comportanti rischi di natura commerciale, la società predispone le misure atte ad eliminare o limitare l'assunzione in proprio di tali rischi.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTO SOCI DIRITTO DI RECESSO

Articolo 5

Capitale

Il capitale sociale è di Euro 2.000.000 (due milioni) ed è costituito da n. 2.000.000 (due milioni) azioni da Euro 1 (uno) cadauna.

Il capitale sociale può essere liberato anche con il conferimento di beni diversi dal denaro.

Articolo 6

Versamenti sulle azioni

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione nei termini e modi da esso ritenuti convenienti.

Articolo 7

Azioni - Obbligazioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

La rappresentanza di azioni in comproprietà è regolata ai sensi di legge.

La società può emettere obbligazioni anche al portatore.

Articolo 8

Comunicazioni ai soci

Ai fini delle comunicazioni della società ai soci e dei soci tra loro, i recapiti di ciascun socio sono quelli risultanti dal libro soci al momento dell'invio delle comunicazioni.

Articolo 9

Finanziamenti dei soci

La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 10

Recesso


Il recesso è consentito nei soli casi tassativamente previsti dalla legge.

E' escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEA

Articolo 11

Luogo e termini di convocazione - Svolgimento



L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea può essere convocata anche in un comune diverso da quello della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 12

Diritto di voto

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 13

Convocazione

Le convocazioni delle assemblee sono fatte, a scelta dell'organo amministrativo, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea ovvero con avviso inviato, almeno otto giorni prima dell'assemblea, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, ai soci, agli amministratori ed ai sindaci effettivi al recapito comunicato dai suddetti soggetti alla società.

Articolo 14

Intervento e rappresentanza

Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona anche non socia, salve le limitazioni di legge.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità della sua costituzione, regolarne lo svolgimento nonché accertare l'identità e la legittimazione dei presenti ed i risultati delle votazioni.

Articolo 15

Presidenza

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione oppure, in sua assenza o nel caso di intervenuti dislocati in più luoghi, da persona eletta dalla assemblea.

Il presidente sceglie, se lo crede opportuno, due scrutatori fra gli azionisti ed i sindaci.

Articolo 16

Maggioranze - Verbalizzazione

Le assemblee si costituiscono e deliberano con le presenze e le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 Codice Civile.

Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario o da notaio nei casi di legge.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Articolo 17

Composizione e requisiti

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero di amministratori variabile da due a nove, numero che viene di volta in volta determinato all'atto della nomina.

Gli amministratori devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti per l'esercizio della carica.

L'Assemblea valuta di volta in volta l'opportunità di nominare uno o più amministratori in possesso di requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 2399 del codice civile. Il venire meno dei requisiti di indipendenza in capo a un amministratore non ne determina la decadenza. Gli amministratori indipendenti devono vigilare con autonomia di



giudizio sulla gestione sociale, assicurando che essa sia svolta coerentemente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Articolo 18

Nomina degli amministratori, del presidente e del vicepresidente - Durata in carica

L'assemblea elegge gli amministratori, ne fissa il periodo di carica (comunque non superiore a tre esercizi) e tra essi può nominare il presidente.

Gli amministratori sono rieleggibili e possono anche non essere soci.

Ad ogni sua rinnovazione il consiglio elegge tra i propri componenti un presidente, se questi non è stato nominato dall'assemblea; può eventualmente nominare anche un vicepresidente e un segretario (quest'ultimo non necessariamente amministratore).

Il presidente promuove la dialettica consiliare e l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario e garantisce l'equilibrio di poteri tra funzioni gestorie e funzioni di controllo, ponendosi come interlocutore della Capogruppo, quale promotore dell'adozione, dell'aggiornamento e dell'adeguamento al regolamento di gruppo da parte della società, nonché della positiva ricezione delle disposizioni impartite dalla Capogruppo alle componenti del "Gruppo Banca IFIS" in merito all'esecuzione delle istruzioni impartite da Banca d'Italia.

Il presidente non riveste un ruolo esecutivo, né svolge funzioni gestionali.

Articolo 19

Cessazione e sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, previo assenso del Collegio Sindacale (che può rilasciarsi anche a mezzo di idonea dichiarazione del presidente del Collegio Sindacale durante la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per effettuare la sostituzione), purché la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea dei soci immediatamente successiva alla nomina.

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea ovvero, nel caso di consiglio di amministrazione di due componenti, anche un solo amministratore, l'intero consiglio di amministrazione si considera decaduto con effetto dall'assemblea, convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, che nomina il nuovo organo amministrativo.

Articolo 20

Adunanze - Convocazione - Presidenza - Svolgimento

Maggioranze - Verbalizzazione

Il consiglio si raduna sia presso la sede della società, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere o da un sindaco effettivo.

La convocazione del consiglio è fatta dal presidente o dall'amministratore delegato, o loro delegati, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da trasmettere a ciascun consigliere ed ai sindaci effettivi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. In mancanza di convocazione le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi in carica.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede, fatta eccezione per il caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da due amministratori.

I verbali delle riunioni sono trascritti sull'apposito libro e firmati dal presidente e dal segretario.

Il consiglio di amministrazione può svolgersi anche con utilizzo di mezzi di tele/video comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il consigliere che presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente (ove nominato) ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'amministratore delegato. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo presiede il consigliere con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal consigliere più anziano di età.

Articolo 21

Remunerazione e rimborsi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può attribuire agli stessi compensi e partecipazioni agli utili.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche ed attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato.

Articolo 22

Poteri di gestione

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di disposizioni di legge o regolamentari, sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le delibere riguardanti il modello di business, gli indirizzi strategici, gli obiettivi di rischio, le politiche di governo dei rischi, nonché le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni.

Sono inoltre attribuite al consiglio di amministrazione, ferma rimanendo la competenza concorrente dell'assemblea straordinaria a deliberare sulle stesse materie, le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile e la scissione nei medesimi casi, richiamati dall'art. 2506-ter codice civile;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 23

Deleghe

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori, determinandone i poteri, e può nominare un direttore generale, un vice-direttore generale e procuratori, per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 24

Rappresentanza

Al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti eventualmente nominati e all'amministratore delegato è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Agli altri consiglieri eventualmente delegati, al direttore generale, se nominato, al vice-direttore generale, se nominato, e ai procuratori eventualmente nominati è attribuita la rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferiti.

CONTROLLO SULLA GESTIONE - REVISIONE LEGALE

Articolo 25

Collegio sindacale - Revisione Legale

L'assemblea provvede, a norma di legge, alla nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti ed alla designazione del presidente del collegio sindacale, determinando la retribuzione annuale spettante a ciascun sindaco effettivo.

I sindaci durano in carica tre esercizi.

I sindaci devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

Ove consentito dalla legge, il collegio sindacale esercita la revisione legale salvo che l'assemblea ordinaria nomini un revisore legale o una società di revisione legale, attribuendo a questi ultimi tale funzione.

BILANCIO - RIPARTO UTILI

Articolo 26

Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 27

Ripartizione degli utili

Gli utili netti, dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale (fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale), vengono distribuiti ai soci, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

Articolo 28

Dividendi

Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse designate dal consiglio di amministrazione ed entro il termine che viene annualmente fissato dal consiglio stesso, qualora non sia stato fissato dall'assemblea.

Il diritto ai dividendi si prescrive decorso un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili.

SCIoglimento

Articolo 29

Scioglimento e nomina dei liquidatori


Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

RINVIO

Articolo 30

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is more complex and stylized, while the second is simpler and more fluid.